



## Informazioni pratiche

# Promozione della distribuzione all'estero di film svizzeri e coproduzioni (promozione dell'esportazione)

Conformemente agli articoli da 6 a 12 dell'ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin). Valide dal 1° gennaio 2024.

Per aumentare le possibilità per i film svizzeri di affermarsi sul mercato estero, l'Ufficio federale della cultura (UFC) promuove la distribuzione nei cinema e la diffusione tramite piattaforme online di film svizzeri nei Paesi esteri. La fondazione SWISS FILMS assume l'attuazione amministrativa di questa misura.

## 1 Panoramica

<b>Richiedente</b>	<b>Società di produzione con sede in Svizzera</b>
<b>Termine di inoltro della domanda</b>	Scadenza il 15 di ogni mese Fino a 2 mesi prima dell'inizio della commercializzazione
<b>Commercializzazione</b>	Cinema, VoD
<b>Valutazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Strategia di commercializzazione</li><li>- Potenziale di diffusione</li><li>- Coerenza</li><li>- Prestazioni proprie</li><li>- Esperienza</li></ul>
<b>Prove</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vendite nel Paese target interessato</li></ul>

Se è possibile dimostrare che i diritti per l'uscita di un film nelle sale sono stati venduti ad almeno cinque Paesi, tra cui almeno un Paese europeo ad alta capacità di produzione (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna), le valutazioni vengono effettuate secondo criteri semplificati (cfr. cap. 3).

## 2 Promozione dell'esportazione per la distribuzione e la diffusione in singoli Paesi

### 2.1 Requisiti posti alla società richiedente

Può presentare domanda qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se:

- la sua attività principale consiste nella realizzazione di film;
- è iscritta nel registro di commercio in Svizzera;
- detiene la maggioranza dei diritti dell'opera per la quale chiede un sostegno;
- una società di distribuzione professionale all'estero le ha assicurato contrattualmente la distribuzione o la diffusione del suo film. Una società di distribuzione è considerata professionale se ha distribuito almeno 3 film nelle sale cinematografiche negli ultimi 3 anni.

### 2.2 Film che possono beneficiare di un sostegno

Possono beneficiare di un sostegno film di fiction, documentari e film d'animazione della durata minima di 60 minuti, se:

- la loro prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche in Svizzera non risale a più di 24 mesi prima;
- sono realizzati come film svizzeri o riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera e sotto la responsabilità di una società di produzione svizzera;
- sono destinati a una prima commercializzazione nei cinema o alla diffusione attraverso una piattaforma digitale; e
- non hanno accesso alle misure di sostegno alla distribuzione del programma MEDIA dell'Unione europea.

I film coprodotti con società che commercializzano film (emittenti televisive, piattaforme online, imprese mediatiche, cinema e società di distribuzione) o con istituzioni di formazione e formazione continua possono essere sostenuti a condizione che:

- siano stati realizzati nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica; e
- i diritti e le partecipazioni appannaggio della società richiedente consentano una commercializzazione attiva al di là dell'utilizzazione da parte delle società o istituzioni coprodottrici.

Sono esclusi dalla promozione le serie TV e i film che non possono beneficiare di alcuna misura di promozione ai sensi della legge del 14 dicembre 2001 sul cinema (film su commissione, film pubblicitari, pornografia, esaltazione della violenza, contenuti razzisti ecc.).

### 2.3 Spese computabili

Sono computabili le spese (senza eventuale IVA) per le seguenti voci di preventivo, se maturano nel periodo compreso tra 3 mesi prima e 12 mesi dopo la presentazione della domanda:

- a) produzione del materiale promozionale;
- b) acquisto di superfici pubblicitarie;
- c) relazioni con la stampa nel Paese target;
- d) altre attività di promozione e mediazione;
- e) copie o supporti elettronici, nonché codifica o transcodifica;
- f) doppiaggio e sottotitolazione.

### **Nota bene**

- I costi per la garanzia di distribuzione non sono considerati costi di distribuzione.
- Sono computabili solo i costi di prestatori di servizi esterni documentati da giustificativi ed effettivamente pagati.
- Nel caso di diffusione tramite servizi digitali su richiesta, il periodo di conteggio copre i primi 12 mesi di commercializzazione online.

## **2.4 Presentazione della domanda**

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15° giorno di ogni mese.

Il modulo di domanda compilato e corredato di tutti gli allegati richiesti dev'essere presentato elettronicamente alla fondazione SWISS FILMS all'indirizzo [support@swissfilms.ch](mailto:support@swissfilms.ch) **almeno due mesi prima del lancio del film nel Paese target (uscita nei cinema o inizio della diffusione tramite piattaforma online).**

Inoltre, l'originale cartaceo del modulo di domanda firmato (senza allegati) dev'essere inviato per posta al seguente indirizzo: SWISS FILMS, Daniela Strika, Neugasse 6, 8005 Zurigo (data del timbro postale al più tardi due mesi prima del lancio del film).

**La domanda deve essere firmata sia dalla società di produzione che da quella di distribuzione del Paese target.**

La domanda è composta da un modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto; e gli allegati seguenti:

- estratto del registro di commercio della società di distribuzione;
- lista dei film commercializzati e distribuiti dalla società di distribuzione nei tre anni precedenti, con l'indicazione del numero di entrate e di schermi o, rispettivamente, di visualizzazioni per ogni film;
- copia del contratto di distribuzione firmato e datato;
- certificato di origine o di riconoscimento di coproduzione dell'UFC;
- modulo di valutazione (cfr. cap. 2.5);
- link allo screening del film (ad uso confidenziale, destinato solo ad esperti ed esperte).

### **Nota bene**

- Deve essere presentata una domanda<sup>1</sup> per ogni Paese di commercializzazione.
- Una domanda è completa solo se corredata di tutti gli allegati richiesti. Le domande incomplete vengono respinte.
- Tutti gli allegati devono essere redatti in una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano) o in inglese. Eccezione: estratto del registro di commercio della società di distribuzione.
- L'aiuto finanziario può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili (corrispondenti all'importo indicato nella casella «Total net distribution costs» nel modulo di domanda).

## **2.5 Esame della domanda**

Le domande sono sottoposte alla perizia di singoli esperti ed esperte che conoscono i mercati di commercializzazione nel Paese target. L'esame della domanda si fonda sui criteri di promozione elencati al

---

<sup>1</sup> Nei territori che tradizionalmente costituiscono un unico mercato (ad es. Regno Unito/Irlanda, USA/Canada, Benelux), una società di distribuzione può presentare un'unica domanda per l'intero territorio se è responsabile della distribuzione del film in tutti i Paesi interessati. Tuttavia, l'importo massimo non può superare il contributo massimo più elevato di un singolo Paese.

capitolo 2.6 e precisati in un modulo di valutazione. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve allegare tale modulo e fornire un'autovalutazione sull'adempimento dei criteri di promozione.

L'UFC decide sulla base della raccomandazione dell'esperto o dell'esperta e invia copia della decisione a SWISS FILMS. Di norma la decisione viene presa entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Non è possibile ripresentare due volte la stessa domanda.

## 2.6 Criteri di promozione e loro ponderazione

I criteri di promozione sono ponderati in base alla tabella seguente:

<b>Criteri</b>	<b>Punti (massimo: 100)</b>
1 Qualità e originalità della strategia di promozione e commercializzazione	30
2 Potenziale di diffusione del film all'estero	20
3 Coerenza tra il preventivo e la prevista commercializzazione	20
4 Prestazioni proprie della società di distribuzione	20
5 Esperienza della società di distribuzione	10

Per ciascuno dei seguenti criteri i progetti ricevono 5 punti supplementari:

- a. se sono commercializzati nei cinema in un Paese con cui la Svizzera ha concluso un accordo di coproduzione;
- b. se la strategia di promozione per l'uscita nei cinema sfrutta sinergie con la partecipazione a festival nel Paese in questione.

Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 75 punti. Le domande sono esaminate e approvate in ordine cronologico di presentazione.

## 2.7 Importi massimi e calcolo degli aiuti finanziari

L'aiuto finanziario può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili, che corrispondono all'importo indicato nella casella «Total net distribution costs» nel modulo di domanda.

L'aiuto finanziario richiesto non può superare il 50 per cento delle entrate nette previste. Le entrate nette previste corrispondono alla somma degli importi «Expected gross receipt for film rental» e «Expected VOD revenues» sul modulo di domanda.

L'aiuto finanziario non può essere superiore all'importo massimo fissato dall'UFC per il Paese target interessato. I contributi massimi per Paese sono pubblicati annualmente nel piano di ripartizione dell'UFC.

<b>Contributi massimi per Paese</b>		
Gruppo di Paesi I	Francia, Germania, Spagna	CHF 40 000
Gruppo di Paesi II	Austria, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti	CHF 24 000
Gruppo di Paesi III	Altri Paesi	CHF 12 000

## **2.8 Versamento e rettifica a posteriori**

I contributi di promozione sono versati in due rate del 50 per cento ciascuna.

SWISS FILMS versa gli importi direttamente alla società di distribuzione o diffusione nel Paese target sulla base di un accordo. La prima rata è versata quando è garantito il lancio del film ed è fornita la prova del finanziamento residuo.

La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il conteggio. Per ottenere il versamento, entro 14 mesi dal lancio del film devono essere trasmessi a SWISS FILMS i giustificativi della commercializzazione (incl. elenco completo di città, cinema, numero di spettatori, entrate nette della distribuzione, in caso di lancio VoD il numero di visualizzazioni ottenute per ogni piattaforma online) nonché un elenco dei costi, documentati dalle copie dei rispettivi giustificativi di spesa.

Il contributo si riduce o decade non appena risulta superiore al 50 per cento delle spese computabili effettive o qualora la somma di entrate derivanti dalla distribuzione o dalla diffusione e dalle sovvenzioni ecceda il totale delle spese computabili (cfr. cap. 4). La promozione viene revocata se la commercializzazione del film nel Paese target non avviene secondo le modalità previste. I contributi versati in eccesso devono essere restituiti.

La società richiedente s'impegna a fornire a SWISS FILMS una copia dei diversi materiali promozionali utilizzati per il film (manifesti, volantini, inviti ecc.), una copia su un supporto dati fisico o elettronico (p. es. DVD) del film sostenuto presentato nel rispettivo Paese nonché le reazioni suscitate dalla commercializzazione del film (recensioni, articoli ecc.).

## **2.9 Obbligo di menzione dell'UFC e di SWISS FILMS**

L'UFC e SWISS FILMS devono essere menzionati come partner in tutti i mezzi di comunicazione e strumenti pubblicitari rilevanti. Il materiale necessario a tale scopo è messo a disposizione da SWISS FILMS.

## 3 Promozione dell'esportazione per la commercializzazione nei cinema in almeno cinque Paesi

### 3.1 Principi

Se è possibile dimostrare che i diritti per l'uscita nelle sale di un film sono stati venduti ad almeno cinque Paesi, tra cui almeno un Paese europeo ad alta capacità di produzione (Germania, Francia, Spagna), l'esame della domanda si fonda su criteri semplificati (cfr. cap. 3.2).

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15° giorno di ogni mese.

Almeno cinque moduli di domanda compilati e corredati di tutti gli allegati richiesti devono essere inviati alla fondazione Swiss Films all'indirizzo e-mail [support@swissfilms.ch](mailto:support@swissfilms.ch) **almeno due mesi prima della prima uscita nelle sale cinematografiche di uno dei Paesi target.**

L'UFC decide in merito al finanziamento per ogni Paese target sulla base della raccomandazione dell'esperto o dell'esperta. Le decisioni di sostegno devono essere prese per almeno cinque Paesi, tra cui un Paese ad alta capacità di produzione. In caso contrario, il film sarà valutato secondo i criteri riportati al capitolo 2.6.

Se dopo aver ottenuto le decisioni di sostegno o dopo essere uscito nelle sale cinematografiche in almeno cinque Paesi (di cui almeno uno ad alta capacità di produzione) il film viene venduto anche in altri Paesi, è possibile presentare ulteriori domande per questi ultimi in conformità con il presente capitolo.

Per tutti gli altri aspetti, la procedura di promozione è disciplinata dal capitolo 2.

### 3.2 Criteri di promozione e loro ponderazione

I criteri di promozione sono ponderati in base alla tabella seguente:

<b>Criteri</b>	<b>Punti (massimo: 50)</b>
Coerenza tra il preventivo per la distribuzione e la prevista commercializzazione	20
Prestazioni proprie della società di distribuzione	20
Esperienza della società di distribuzione	10

I progetti non ricevono i punti supplementari di cui all'articolo 9 capoverso 3 OPICin. Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 30 punti. Le domande sono esaminate e approvate in ordine cronologico di presentazione.

## 4 Riduzione del contributo e relativo esempio

Sulla base del conteggio l'importo finale del contributo di promozione è ridotto rispetto all'importo prospettato come indicato qui di seguito:

- a. Se le spese computabili effettive risultano inferiori a quelle preventivate, il contributo è ridotto in misura proporzionale. Un successivo aumento delle spese computabili non può essere preso in considerazione.
- b. Se le entrate (da distribuzione, commercializzazione e altri contributi previsti) superano le spese computabili effettive, il contributo è ridotto in misura proporzionale.

Se sono applicabili entrambe le riduzioni, è determinante quella maggiore. In caso di riduzione, la seconda rata sarà adeguata di conseguenza o sarà recuperato un importo pagato in eccesso.

### Esempio di calcolo in CHF (per il caso b):

**Totale promozione dell'esportazione prevista UFC: 20 000**

Prima rata (50 %): 10 000

Seconda rata (50 %): 10 000

### Situazione iniziale al momento del conteggio:

Contributi previsti (UFC + altri): 30 000

+ entrate nette: 30 000

**Subtotale 1 (entrate) 60 000**

**Subtotale 2 (spese computabili) 50 000**

**Eccedenza = subtotale 1 - subtotale 2 10 000**

Quota UFC rispetto alle spese  $20\,000 / 50\,000 = 40\%$  4000

Riduzione del contributo di promozione = 40 % dell'eccedenza

**Contributo definitivo 16 000**

**Seconda rata (contributo definitivo - prima rata) 6000**